

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 14491/5729 DI REP.

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata denominata

"AMBIENTEPARCO IMPRESA SOCIALE SRL ETS"

ART. 2

SEDE

La sede della società è fissata nel Comune di Brescia (BS) all'indirizzo risultante al competente Registro delle Imprese. La società potrà istituire sedi secondarie e filiali in altre località.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, si intende quello risultante al Registro delle Imprese.

ART. 3

DURATA

La società ha durata sino al trentuno dicembre duemilatrenta (31.12.2030); potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 4

FINALITA' - OGGETTO

4.1) FINALITA'

AMBIENTEPARCO non ha scopo di lucro, si propone di realizzare finalità di interesse generale, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale.

Suo fine è la divulgazione dei temi attinenti lo sviluppo sostenibile nell'interesse generale della comunità.

AMBIENTEPARCO si ispira ai principi che sono alla base dello sviluppo sostenibile mondiale ed in rapporto ad essi vuole condividere il sapere con gli stakeholders con attenzione ai principi quali: il rispetto delle risorse naturali, il legame con il territorio e la visione globale, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche, lo spirito comunitario.

AMBIENTEPARCO, per poter contribuire nel modo migliore alla divulgazione del sapere coopererà attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti pubblici e privati, imprese ed organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale ed internazionale. AMBIENTEPARCO intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse attive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi, degli enti pubblici e privati, delle università e delle scuole e delle aziende.

Nello svolgimento dell'attività AMBIENTEPARCO impiega soci lavoratori, studenti, volontari o personale retribuito, dando occupazione lavorativa nelle condizioni contrattuali, economiche, sociali e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nel rispetto in particolare di quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i..

4.2) OGGETTO

La società ha per oggetto in particolare lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017 lettere d), e), h), i), k), l) e m) e s.m.i.:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003 e s.m.i. nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema mediante interventi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali di promozione e diffusione delle attività di interesse generale, oggetto dell'attività sociale;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo Settore.

La società ha quindi per oggetto, nei limiti e con le forme di legge, le attività funzionali alla progettazione e la gestione di strutture museali e didattiche, di parchi tematici sia a finalità didattiche che ludiche, la realizzazione e gestione di esposizioni permanenti e temporanee nei diversi ambiti della scienza, dell'arte e della cultura, la progettazione e la gestione di laboratori didattici e di ogni altro strumento di divulgazione. In particolare la società ha per oggetto ogni attività legata al tema della sostenibilità ambientale e alla divulgazione scientifica.

Le attività di cui sopra vengono esercitate dalla società in via stabile e principale.

Per attività principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i. si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al 70% dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale, secondo i criteri di computo definiti dai Ministeri competenti.

La società ha inoltre per oggetto, sempre nei limiti e con le forme di legge:

- organizzazione di eventi di varia natura, quali ad esempio spettacoli, concerti, proiezioni, meeting aziendali, presentazioni conto terzi di nuovi prodotti e servizi;

- ricerche, consulenze, studi di fattibilità, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale, prestazione di servizi, direzione lavori e collaudi;

- consulenza ed assistenza a terzi, anche tramite apertura di sportelli aperti al pubblico, nel campo scientifico e ambientale;
- progettazione, realizzazione di attività formative e di consulenza;
- studio, progettazione, realizzazione e gestione in proprio o per conto di terzi di progetti finanziati con contributi privati, pubblici o fondi comunitari;
- studio, progettazione, realizzazione e vendita di progetti di marketing e comunicazione;
- elaborazione di progetti editoriali e multimediali.

Tutte le attività potranno essere svolte a livello nazionale ed internazionale, con precisazione che le attività per le quali la legge richiede particolari condizioni e/o specifiche autorizzazioni possono essere iniziate solo dopo che le condizioni e/o autorizzazioni si siano verificate; la società non potrà compiere attività professionali riservate, se non a mezzo di professionisti iscritti negli appositi albi.

La società potrà costituire altre società, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge, e assumere partecipazioni in società già costituite che operino in attività inerenti al proprio oggetto sociale, purchè non a fine di collocamento e nei limiti e nelle forme di legge.

La società potrà compiere attività di organizzazione diretta di ristorazione e di gestione, produzione e vendita di servizi turistici e in genere tutte le operazioni immobiliari, creditizie e finanziarie (purchè in via non prevalente e non nei confronti del pubblico) atte al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e nelle forme di legge. In particolare potrà dare garanzie anche a favore di terzi, purchè in via residuale e strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività, anche strumentali e secondarie, saranno svolte in conformità alle disposizioni che disciplinano l'impresa sociale di cui al D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i., nonché, in quanto compatibili, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e saranno individuate di volta in volta dall'assemblea dei soci, senza che ciò comporti necessaria modifica statutaria.

ART. 5

CAPITALE - FINANZIAMENTI - TITOLI DI DEBITO - PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Il capitale sociale è fissato in Euro 100.000,00 (centomila/00) ed è diviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del Codice Civile. Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Possono essere conferiti a capitale tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non abbiano concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Nel caso di riduzione per perdite che incidano sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis, comma secondo, c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata. La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c.; la relativa delibera è attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci, la quale stabilisce di volta in volta le caratteristiche dei titoli di debito con riguardo alla loro forma ed al loro contenuto, nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti.

E' consentita ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2447 bis e seguenti c.c.. La relativa delibera è attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci.

ART. 6

TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI

6.1) I trasferimenti delle partecipazioni per atto tra vivi sono soggetti alla seguente disciplina.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili fra soci; in ogni altro caso spetta agli altri soci il diritto di prelazione.

Il socio che intenda alienare la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro cinque giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci.

Ogni socio interessato all'acquisto dovrà far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo.

La prelazione potrà essere esercitata solo sull'intera quota offerta e non parzialmente.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendano valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione dev'essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora il corrispettivo dell'alienazione sia di natura infungibile ovvero l'alienazione proposta avvenga per donazione, i soci potranno esercitare la prelazione versando la somma di denaro corrispondente al valore o al corrispettivo che il socio intenzionato ad alienare avrà indicato nella comunicazione; in mancanza della suddetta indicazione, la comunicazione sarà considerata priva di effetti.

Qualora il prezzo o corrispettivo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, neanche con ricorso alla procedura conciliativa di cui al successivo articolo 17, le parti provvederanno alla nomina di unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

Se nessun socio eserciti la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione, una volta ottenuto il gradimento di cui è detto infra, sarà trasferita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la cessione dovrà essere perfezionata entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione, salvo il gradimento;
- il prezzo o il corrispettivo di cessione non dovrà essere inferiore a quello specificato nella comunicazione di cui sopra.

La cessione della partecipazione sociale è possibile senza l'osservanza delle suddette formalità, qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia per iscritto all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione, da parte di tutti gli altri soci, ovvero gli stessi intervengano all'atto di cessione al fine di rinunciare alla prelazione e ad esprimere il gradimento di cui al successivo punto.

6.2) In ogni caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni a persona diversa dai soci è richiesto il gradimento di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale.

Il gradimento potrà essere motivatamente negato, entro il termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione, qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci.

I soci che neghino il gradimento dovranno darne comunicazione senza ritardo al socio cedente e avranno l'onere di indicare entro i successivi centottanta giorni altro acquirente gradito, che dovrà perfezionare il trasferimento alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro sessanta giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

In caso contrario il socio sarà libero di cedere la propria partecipazione.

6.3) Nell'atto con cui viene manifestato il gradimento come nuovo socio al proposto acquirente, ciascuno dei soci può richiedere di concorrere all'alienazione cedendo quota proporzionale alla sua partecipazione al capitale sociale, riducendosi così corrispondentemente la quota che viene ceduta dal socio proposto alienante.

In tal caso il socio proposto alienante può recedere dalla società, manifestando tale sua volontà a mezzo raccomandata a/r diretta all'organo amministrativo.

La liquidazione avviene entro 180 giorni dalla comunicazione di esercizio del diritto di recesso, nell'osservanza delle norme di legge.

6.4) Le quote sociali non sono trasferibili a imprese private con finalità lucrative o ad amministrazioni pubbliche ovvero a società interamente detenute da socio persona fisica, qualora con tale acquisto, l'acquirente venga a detenere il controllo dell'impresa sociale, a norma dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i..

6.5) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili a causa di morte a favore di altri soci; in ogni altro caso, il trasferimento è soggetto a prelazione e a gradimento, come sopra disciplinati.

6.6) Il socio escluso o colui che non sia stato ammesso come socio può richiedere che la relativa decisione dell'organo societario

competente sia comunque nuovamente sottoposta all'approvazione dell'assemblea dei soci; la relativa istanza va proposta per iscritto entro trenta giorni dalla decisione e l'assemblea delibererà nella sua prima riunione e comunque entro 90 giorni.

ART. 7

DECISIONI DEI SOCI

Tutte le decisioni dei soci sono adottate col metodo assembleare ed il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale all'entità della sua partecipazione al capitale.

ART. 8

ASSEMBLEA DEI SOCI

CONVOCAZIONE

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purchè in Italia.

L'organo amministrativo convoca l'assemblea con avviso trasmesso ai soci con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare.

ASSEMBLEA TOTALITARIA

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea è comunque regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

L'assemblea si può tenere - nel rispetto delle norme di legge, del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci - anche in più luoghi, siano essi contigui o distanti, purchè questi luoghi siano tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione (in via esemplificativa: audio, audio-video conferenza) e con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- che vengano indicati nell'avviso di convocazione dell'assemblea (salvo che questa sia totalitaria) i luoghi collegati con mezzi di telecomunicazione nei quali gli aventi diritto a partecipare all'assemblea potranno affluire;
- che il soggetto verbalizzante ed il Presidente dell'assemblea si trovino in un medesimo luogo;
- che sia possibile per il Presidente dell'assemblea, anche a mezzo dell'ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dei

lavori assembleari, constatare e proclamare i risultati di ciascuna votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire in modo adeguato ed immediato gli eventi oggetto della sua attività di verbalizzazione;

- che sia possibile per gli intervenuti partecipare in modo adeguato all'assemblea, anche se da diversi luoghi tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione, ascoltando, intervenendo e partecipando alle votazioni simultanee sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E RAPPRESENTANZA

Possono intervenire all'assemblea ed hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro Imprese.

Ogni socio che abbia diritto d'intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da persona non socia, da dipendenti ed amministratori della società.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in difetto, da altra persona eletta di volta in volta dall'assemblea stessa. L'assemblea per la verbalizzazione nomina un segretario anche non socio.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notaio.

QUORUM

L'assemblea delibera con il voto favorevole del 51% del capitale sociale.

COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI, DEGLI UTENTI E DI ALTRI SOGGETTI INTERESSATI ALLE ATTIVITA'

In ottemperanza al disposto dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i., è consentito ai lavoratori ed agli utenti, anche tramite loro rappresentanti, partecipare all'assemblea dei soci che annualmente viene convocata per l'approvazione del bilancio sociale. Di ciò viene data notizia tramite il sito internet della società, almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea. Apposito regolamento assembleare disciplina modalità partecipative nel dettaglio con individuazione in particolare delle modalità di intervento, coinvolgimento e/o di consultazione da parte di tali soggetti.

ART. 9

AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione della società spetta, a scelta dei soci, ad un Amministratore Unico oppure ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.

Gli amministratori possono essere anche non soci, restano in carica a tempo indeterminato - salvo che all'atto della nomina

sia fissato un termine - e sono sempre rieleggibili.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i., tutti coloro che assumono cariche sociali devono avere i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- quanto all'onorabilità, possono assumere cariche sociali persone che non siano in stato di interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi, che non si trovino in genere nelle situazioni di cui all'art. 2382 c.c. e che non siano soggette a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria;

- quanto alla professionalità, possono assumere cariche sociali persone che abbiano maturato esperienze di lavoro in uno dei settori di attività sociale con funzioni di responsabilità per almeno due anni;

- quanto all'indipendenza, possono assumere cariche sociali persone che non abbiano funzioni di amministrazione, direzione, controllo in società o imprese con finalità lucrative operanti negli stessi settori di attività della società.

ART. 10

POTERI E RAPPRESENTANZA

Quando la società è amministrata da Amministratore Unico, ad esso spettano la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio e tutti i poteri per l'amministrazione e la gestione della società, ad eccezione di quelli che la legge, anche speciale, e/o il presente statuto riservano alla competenza dei soci.

Quando la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, ad esso spettano tutti i poteri per l'amministrazione e la gestione della società, esclusi quelli che la legge, anche speciale, e/o il presente statuto riservano espressamente alla competenza dei soci; la firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri Delegati, nei limiti della delega loro conferita.

L'organo amministrativo, in qualunque forma costituito, ha la facoltà di nominare direttori tecnico-amministrativi, scegliendoli anche fra persone estranee alla società, determinandone i poteri e il compenso, nonché procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti e *ad lites*; gli stessi poteri hanno gli eventuali Consiglieri delegati, nei limiti della delega loro conferita.

ART. 11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di membri, compreso tra tre e sette, stabilito dai soci all'atto della nomina.

I Consiglieri eleggono tra loro il Presidente (se questi non sia stato nominato dai soci), nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i., e possono eventualmente nominare degli Amministratori Delegati, determinandone i poteri all'atto della nomina, nel rispetto dei

limiti previsti dalla legge.

La carica di Consigliere delegato è cumulabile con quella di Presidente del Consiglio stesso.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente o Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente i soci per la nomina dell'intero Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove purchè in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un Consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore. Ogni riunione del Consiglio di Amministrazione viene convocata mediante avviso trasmesso con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se d'urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le adunanze e le deliberazioni assunte sono valide anche in mancanza di formale convocazione, quando intervengano tutti i Consiglieri nonchè i componenti effettivi dell'eventuale Collegio Sindacale.

Le riunioni del Consiglio possono essere tenute anche in più luoghi, siano essi contigui o distanti, purchè questi luoghi siano tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione (in via esemplificativa: audio/audio-video conferenza) con l'osservanza delle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'adunanza del Consiglio di Amministrazione è validamente costituita e può deliberare con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni relative sono prese a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Il voto è palese e non può essere dato per rappresentanza.

ART. 12

COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

All'organo amministrativo, in qualunque forma costituito, compete il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio debitamente documentate; i soci possono prevedere un'eventuale indennità annuale, in misura fissa o variabile, e stabilire altresì un compenso a favore degli amministratori cessati e non rieletti, nella forma del trattamento di fine mandato; il tutto nel rispetto dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i. ed in genere della normativa vigente, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai soci stessi.

ART. 13

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Le funzioni di controllo e di revisione legale della società potranno essere affidate, a scelta dell'Assemblea ed in conformità al disposto di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i. ed ai presupposti ivi disciplinati:

- ad un organo monocratico ovvero ad un organo collegiale (Collegio Sindacale) per la composizione ed il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a. (artt. 2397 e 2399 c.c.);

- nella forma di organo monocratico (Sindaco Unico), sia ad un revisore legale dei conti persona fisica, sia ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;

- nel rispetto del disposto di cui sopra, cumulativamente al medesimo organo o separatamente, attribuendo, da un lato la funzione di controllo all'organo di controllo (Sindaco Unico o Collegio Sindacale) e, dall'altro, la funzione di revisione ad un Revisore (revisore legale di conti persona fisica o società di revisione iscritti nell'apposito registro).

Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi anche mediante mezzi di telecomunicazione nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Gli esercizi sociali decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio a norma di legge. I soci approvano il bilancio di esercizio entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure - quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364, ultimo comma, c.c. - entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'organo amministrativo deve inoltre redigere il bilancio sociale di cui all'art. 9 del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i..

Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci, unitamente al bilancio d'esercizio.

ART. 15

UTILI

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i. e in ragione della natura di impresa sociale dell'ente:

- gli utili e gli avanzi di gestione vengono destinati unicamente allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio salve le facoltà di cui all'art. 3 comma 3 del D.Lgs. 112/2017 e s.m.i.;

- è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, il tutto salvi i casi specificamente ivi indicati e disciplinati.

La decisione dei soci che approva il bilancio d'esercizio decide

anche sulla destinazione degli utili e degli avanzi di gestione, ferma comunque la destinazione di somma pari almeno alla ventesima parte di essi a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

ART. 16

RECESSO - SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE - OPERAZIONI STRAORDINARIE

16.1) I soci hanno diritto di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e nell'ipotesi di cui al precedente articolo 6.3) del presente statuto.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo a mezzo raccomandata a/r, inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, il recesso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Al socio recedente viene rimborsato il capitale effettivamente versato eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i..

16.2) La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

L'assemblea dei soci stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone poteri e compenso, in conformità a quanto previsto dagli articoli 2487 e seguenti del codice civile.

In caso di scioglimento e in ogni caso di cessazione dell'impresa quale impresa sociale, la società ha l'obbligo, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i., di devolvere il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i., è devoluto ad altri enti del Terzo Settore nel rispetto di quanto previsto o al fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali, di cui all'art. 16 comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i..

Ai sensi del medesimo art. 12 del D.Lgs. n. 112/2017 e s.m.i., la trasformazione, la fusione e la scissione, nonché gli atti aventi ad oggetto l'azienda sociale, devono essere realizzati in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro e i vincoli di

destinazione del patrimonio da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere o cessionari, e nel rispetto delle procedure ivi previste.

ART. 17

CLAUSOLA CONCILIATIVO-COMPROMISSORIA

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie (eccetto quelle per le quali sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero), comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione dei patti sociali e dello statuto, nonché in merito ai rapporti fra i soci, fra la società ed i soci, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti od alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della società su istanza della parte interessata, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro sessanta giorni dall'inizio di questa procedura, o nel diverso termine che le parti concordino per iscritto, sarà decisa da unico arbitro nominato dal Presidente della Fondazione per gli Studi Economico Giuridici di Brescia. L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

ART. 18

CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

A norma dell'art. 2476 c.c., i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e possono esercitare il loro diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione secondo le modalità qui di seguito indicate:

- l'accesso ai libri e documenti dovrà essere richiesto con preavviso di almeno 7 (sette) giorni comunicato all'organo amministrativo con lettera raccomandata a/r;
- la consultazione dovrà iniziare alla scadenza del termine di preavviso e dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio;
- gli eventuali consulenti esterni - il cui nominativo dovrà essere indicato nella comunicazione di preavviso - dovranno essere professionisti iscritti ad un ordine professionale;
- le risultanze dell'esame dei libri e documenti non potranno essere nè divulgate nè utilizzate a fini concorrenziali;
- dell'esame dei documenti e delle scritture, che andrà compiuto in locale appositamente adibito e con riferimento solo alla/e persona/e previamente segnalata/e, andrà redatto verbale.

ART. 19

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle altre leggi vigenti che disciplinano l'impresa sociale, gli enti del Terzo Settore e la società a responsabilità limitata.

F.to Cristina Guerra

F.to Camilla Barzellotti